

Infatti, nella nota della Polizia di Stato del 13.9.2013 (prot. 4418) veniva riportata la conversazione del 30.8.2013 (prohr. 2453 RIT 2096/13) tra Greco Adolfo e Polese Tobia in cui quest'ultimo diceva a Greco che aveva parlato con l'ing. Elefante e che lui era ottimista - *"dice che ci sta già qualche parere favorevole del comune"* - ed in virtù di ciò il tecnico avrebbe chiesto di incontrare il sindaco di Castellammare previo appuntamento da far fissare personalmente a Greco Adolfo (cfr. annotazione di p.g. citata).

Nella annotazione del 12.9.2013 (prot 4386) redatta dalla p.g. a sostegno della proproga delle captazioni di cui al RIT 2096/13 veniva citata la medesima conversazione nella quale Greco discutendo con Polese dello stallo del procedimento amministrativo relativo al permesso a costruire per l'area ex Cirio rappresentava come la risposta dalla Regione non era ancora arrivata (il parere che la Regione avrebbe dovuto inviare al Comune di Castellammare di Stabia) e che lui *"aveva cercato pure di farla avere tramite qualcuno"* (cfr. annotazione del 12.9.2013 citata)

Appare evidente che laddove il P.M. nei decreti di intercettazione di urgenza richiamati (poi convalidati dal GIP) faceva riferimento alla necessità ***di accertare i rapporti tra Greco, Polese ed amministratori del Comune di Castellammare di Stabia o altri soggetti***, rapporti finalizzati a rendere possibile la realizzazione delle opere di riconversione dell'ex area industriale, argomentava sulla necessità di accertare condotte illecite astrattamente riconducibili all'ipotesi di corruzione, essendo emersi, dalle indagini fino a quel momento svolte, elementi in base ai quali ritenere la possibile sussistenza di accordi illeciti volti ad ottenere da parte di Greco e dei suoi soci gli atti abilitativi necessari.

Analogamente, nei decreti emessi successivamente, di cui ai RIT 3832/14, 3860/14, 3961/14, 3988/14, 4057/14, 4092/14, 4105/14, 4114/14, 4160/14, 4228/14, 4381/14, 4515/14, 5018/14, 5388/14, 66/2015, 1052/15, venivano enucleati i fatti e le circostanze relativi ai rapporti intrattenuti da Greco Adolfo e dal figlio, Luigi, con Elefante Antonio, ingegnere incaricato dalla POLGRE 2000 del progetto per la costruzione del complesso residenziale, nonché consigliere del Greco in merito alle strategie urbanistico-amministrative da adottare; con Pentangelo Antonio, presidente facente funzioni della Provincia di Napoli all'epoca dei fatti, che procedeva alla nomina del commissario ad acta per il rilascio del

permesso a costruire; con l'arch. Biondi Maurizio nominato da Pentangelo commissario ad acta, etc.

La lettura dei decreti di urgenza emessi dal P.M., e poi convalidati dal GIP, lascia, quindi, emergere con evidenza come le autorizzazioni per le intercettazioni di cui ai RIT 4233/13, 4253/13, 3832/14 3860/14, 3961/14, 3988/14, 4057/14, 4092/14, 4105/14, 4114/14, 4160/14, 4228/14, 4381/14, 4515/14, 5018/14, 5388/14, 66/2015, 1052/15, nonostante l'indicazione nella parte iniziale della sola ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis c.p., venivano concesse proprio previa valutazione della sussistenza di gravi indizi del reato di corruzione.

Tanto chiarito, deve poi osservarsi come nel presente procedimento vengano in rilievo anche i risultati delle captazioni di cui ai RIT 2096/13, 2758/13 e 2264/13. Si tratta di intercettazioni autorizzate rispettivamente con decreti del 29.4.2013 (RIT 2096/13), del 3.6.2013 (RIT 2758/13) e del 29.4.2013 (RIT 2264/13).

I provvedimenti autorizzativi venivano emessi in presenza di indizi del delitto di associazione mafiosa, iscritto a carico di Greco Adolfo, nell'originario procedimento pendente presso la DDA di Napoli, allorquando nessuno degli elementi relativi ai fatti di corruzione poi oggetto del presente procedimento erano ancora venuti in rilievo.

Ed infatti, proprio le captazioni di cui ai RIT 2096/13, 2758/13 e 2264/13, unitamente ad altre circostanze accertate dalla p.g. (per esempio attraverso servizi di appostamento ed osservazione) lasciavano emergere elementi riferibili ad ipotesi di reato diverse dall'associazione mafiosa (quali le ipotesi di corruzione poi contestate nel presente procedimento) che, se da un lato, costituivano il presupposto per l'emissione dei decreti di autorizzazione relativi ai RIT 4233/13, 4253/13, 3832/14 3860/14, 3961/14, 3988/14, 4057/14, 4092/14, 4105/14, 4114/14, 4160/14, 4228/14, 4381/14, 4515/14, 5018/14, 5388/14, 66/2015, 1052/15 (di cui si è detto innanzi), dall'altro, si ponevano come elementi valutati dal P.M. in sede richiesta, e poi dal GIP, in sede di proroga delle captazioni relative alle utenze di Greco Adolfo e Greco Luigi (RIT 2096/13), di quelle inerenti alla sede della CIL (RIT 2758/13) e all'autovettura AUDI A6 (RIT 3649) in uso al Greco.

Ed infatti, tutti i decreti di **proroga** emessi dal GIP in relazione alle citate utenze, sebbene con motivazione meno ampia e nella gran parte dei casi con rinvio *per relationem* alla nota informativa della polizia giudiziaria, a partire dal mese di settembre 2013, davano contezza, a supporto della necessità del prosieguo delle

ue

captazioni, dei fatti nuovi emersi, tra cui le condotte poste in essere da GRECO e dai soggetti a lui collegati in vista del rilascio del permesso a costruire per l'area cd. ex Cirio.

Al riguardo valga richiamare *ex multis* il decreto di proroga emesso il 5.10.2013 RIT 2096/13 dal GIP (De Gregorio) nel quale il predetto dava espressamente atto che *"altri imprenditori, le cui utenze sono poste sotto controllo, sono interessati agli stessi affari riguardanti la costruzione di immobili in Castellammare e, a tal fine, sono in contatto frequente con amministratori locali"*. Nel decreto di proroga emesso in data 3.2.2014 RIT 2096/13 dal GIP (Marcopido) si legge *"dall'esame delle comunicazioni intervenute dall'inizio del mese corrente si rilevano delle importati ed utili conversazioni (ai fini indiziari) intercorse tra l'intestatario (Greco) e soggetti in corso di identificazione o individuati (anche in merito alla necessità di contattare ulteriori personaggi coinvolti nella vicenda) relativi ad accordi ed incontri con elevato grado di probabilità connessi ad attività illecite riconducibili alla criminalità organizzata ed attività propedeutiche all'impiego di capitali nel campo immobiliare. Si deve rilevare che l'utilizzo del cellulare avviene solo per fissare appuntamenti con soggetti già perfettamente a conoscenza del motivo dell'incontro al solo fine di discutere de visu, onde evitare di parlare a telefono"*. Ed ancora il decreto di proroga emesso nell'ambito dell'originario procedimento 18191/13 R.G.N.R. DDA Napoli il 17.9.2014 (GIP Lucarelli RIT 2758/13) che richiama nella sua motivazione il contenuto della nota del 15.9.2014 in cui venivano riportate le vicende relative alla nomina del commissario ad acta da parte del Presidente della provincia f.f. Pentangelo ed alla mediazione che costui faceva con il citato commissario per un incontro con il Greco e con il suo consulente Elefante.

Orbene, deve ritenersi che i decreti di proroga relativi alle captazioni di cui ai RIT 2096/13, 2758/13 e 2264/13, proprio a partire da settembre 2013, epoca in cui venivano emessi i primi decreti autorizzativi che davano atto della sussistenza di indizi relativi ad ipotesi corruttive (decreti di cui ai RIT 4233/13 e 4253/13), avessero valore rispetto ad esse di autonome autorizzazioni alle captazioni.

Sul punto va osservato che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga" può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta



sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza (cfr. Cass. Sez. V, 17/07/2015, n.4572, principio dettato in materia di proroga di intercettazioni scadute).

Deve, pertanto, concludersi che i decreti di proroga emessi a partire dal 16.9.13, data in cui veniva adottato il primo decreto di autorizzazione alle captazioni che argomentava in merito alla sussistenza degli indizi del reato di corruzione (RIT 4233/13), essendo fondati sui medesimi elementi evidenziati dalle indagini ed enucleati di volta in volta nelle diverse note informative redatte dalla p.g., avevano valenza di autorizzazione con riferimento alla diversa ipotesi (rispetto a quella di cui all'art. 416 bis c.p. per cui le captazioni erano state originariamente concesse) del delitto di corruzione.

Del resto tutte le richieste di proroga da parte del P.M. ed i conseguenti decreti del GIP richiamaavano le note informative della Polizia di Stato, le quali ricostruivano nel dettaglio le vicende ed i rapporti intessuti da Greco in vista del conseguimento del permesso a costruire per il complesso residenziale da realizzare nell'area ex Cirio.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36913 del 05/06/2017, Rv. 270758 - 01)

Del resto sarebbe del tutto illogico e contraddittorio ritenere utilizzabili le intercettazioni autorizzate a partire dal mese di settembre 2013 (RIT 4233/13 e successivi in ordine di emissione delle relative autorizzazioni) in quanto i relativi decreti erano motivati nel loro contenuto in merito alla esistenza (anche) di gravi indizi del reato di corruzione e ritenere inutilizzabili le captazioni eseguite a partire dalla medesima data sulla base di decreti di proroga di captazioni originariamente autorizzate sul presupposto della presenza di sufficienti indizi del delitto di partecipazione in associazione camorristica e poi prorogate in ragione della permanenza di elementi dello stesso tenore nonché dell'emersione di

we

ulteriori fatti di rilevanza penale astrattamente riconducibili alle ipotesi di corruzione.

Specifiche considerazioni si impongono poi in relazione alle captazioni effettuate all'interno dell'abitazione dell'indagato Greco Adolfo, di cui al RIT 4515/2014.

L'art. 266 secondo comma c.p.p. stabilisce che, qualora l'intercettazione avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (abitazione, luogo di privata dimora, pertinenze della stessa), essa è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa.

Tale condizione non è invece richiesta quando l'intercettazione pertiene ad un procedimento per delitto di criminalità organizzata (art. 13, comma 1 seconda parte, d.l. 13 maggio 1991 n. 153 conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203).

Come già ampiamente evidenziato le autorizzazioni alle captazioni venivano concesse nell'ambito del procedimento n. 18191/13 DDA Napoli in cui a carico di Greco era ipotizzato il delitto di associazione camorristica.

Specificamente le intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Greco venivano autorizzare con il decreto di urgenza emesso dal P.M. presso la DDA di Napoli il 25.10.2014 poi convalidato dal GIP (Mancini) in data 25.10.2014 ore 13,50.

Orbene, nel provvedimento autorizzatorio in esame non solo il P.M. evidenziava i numerosi elementi emersi dalle indagini che costituivano gravi indizi dei reati di corruzione commessi da Greco ma argomentava espressamente circa gli elementi che rendevano verosimile che, proprio presso l'abitazione dell'indagato, si stesse consumando l'attività criminosa.

Sul punto valga osservare che alla pag. 9 del decreto di urgenza emesso dal P.M. il predetto rappresentava: *"ritenuto che durante una telefonata intercettata domenica 7 settembre 2014, alle ore 18,44,41, Greco Adolfo ha chiesto ad Elefante Antonio se lunedì, martedì, mercoledì e comunque all'inizio di questa settimana sarebbe stato qui ed ha spiegato che Antonio (cioè Pantangelo Antonio), che se ne era andato da casa sua adesso adesso gli aveva detto che probabilmente lo avrebbe chiamato l'indomani per fissare l'appuntamento nei primi giorni della settimana ... con quello lì (è chiaro il riferimento al commissario ad acta nominato dalla Provincia di Napoli); Greco ha altresì detto all'architetto che adesso Antonio (cioè Pantangelo Antonio) avrebbe parlato con l'interessato e poi ci fissava l'appuntamento e che a tal fine Antonio si sarebbe limitato a comunicargli al telefono ci vediamo a quest'ora tot"*.

we

Ed ancora il P.M. osservava *"ritenuto che l'attività di intercettazione ha chiaramente dimostrato che il Presidente della Provincia di Napoli Pentangelo Antonio, su sollecitazione di Greco Adolfo, sta organizzando un incontro a Castellammare di Stabia tra Greco ed il commissario ad acta nominato dall'Ente che presiede, su sollecitazione dello stesso imprenditore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza del comune stabiese relativi al progetto di riconversione dell'area industriale ex Cirio"*.

Proprio sulla base di tali circostanze di fatto ed, in particolare, della circostanza che l'incontro tra Greco e Pentangelo per organizzare i contatti tra il primo ed il Commissario ad acta si era svolto proprio presso l'abitazione dell'imprenditore, il P.M. dava atto che *"è altamente probabile che precise informazioni a proposito dell'attività svolta per agevolare la realizzazione del progetto saranno fornite da Greco Adolfo e dai suoi interlocutori durante gli incontri che si svolgeranno all'interno dell'abitazione di Greco ubicata a ..."*;

e che *"è certo che Greco Adolfo comunicherà tali informazioni ai familiari (come il figlio Greco Luigi) e comunque alle persone che considera fidate durante le conversazioni che intratterrà all'interno della sua abitazione"* (cfr. decreto di autorizzazione di urgenza del P.M. del 25.10.2014 RIT 4515/14).

Emerge allora che il P.M. nel decreto, poi convalidato dal GIP, ipotizzava sulla base di elementi certi - quali l'intervenuto incontro proprio presso l'abitazione di Greco per discutere dei contatti da assumere con il commissario nominato dallo stesso Pentangelo - che una parte del piano corruttivo si sarebbe svolto proprio presso l'abitazione dell'imprenditore e, per questo, disponeva di urgenza le captazioni delle conversazioni che ivi si sarebbero svolte.

Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intercettazioni tra presenti, la previsione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., che richiede come presupposto di ammissibilità delle operazioni di captazione nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. l'esistenza di un fondato motivo per ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, non presuppone che detta attività sia poi successivamente accertata; il presupposto normativo va inteso nel senso che è sufficiente possa ritenersi, in base ad un giudizio "ex ante", che presso i luoghi di cui all'art. 614 c.p. possa essere consumato il reato per cui si procede (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 40509 del 07/05/2019 Rv. 277362 - 01: fattispecie in tema di traffico di stupefacenti nella quale la Corte ha escluso che l'esito negativo della perquisizione del domicilio nel quale erano state disposte le

intercettazioni tra presenti potesse comportare l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni autorizzate in presenza della condizione richiesta dalla norma citata). Ne discende che essendo stati illustrati espressamente nel decreto autorizzativo gli elementi in base ai quali si riteneva altamente probabile la consumazione di condotte corruttive presso l'abitazione di Greco anche le intercettazioni ambientali di cui al RIT 4515/14 sono pienamente utilizzabili.

Quanto poi al secondo filone della vicenda compendiata nei capi di imputazione ed, in particolare, la vicenda relativa corruzione dei pubblici funzionari dell'Agenzia delle Entrate (capi di imputazione *d* e seguenti), valga osservare come nei decreti di proroga delle captazioni sono state illustrate, con rinvio per *relationem* alle informative della polizia di Stato (cfr. ex multis informativa del 29.6.2015 della Polizia di Stato RIT 2264/13), i rapporti illeciti instaurati da Greco con Campitiello, prima, e con Ciofalo e Colavecchia poi, sicchè anche in relazione ad essi deve ritenersi assolto l'onere motivazionale riferito al vaglio da parte del GIP dell'ulteriore ipotesi delittuosa, cui peraltro sono connessi i delitti di falso contestati ai capi f) e g) al solo Campitiello.

Pertanto, può affermarsi che tutti i risultati delle captazioni poste dal P.M. a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare *de qua* sono stati conseguiti in un unico procedimento nel quale il GIP ha valutato la sussistenza dei gravi indizi per le ipotesi di corruzione a partire dall'emissione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni di cui al RIT 4233/13 (utenza Passarelli decreto di convalida del 17.9.2013), indizi che se erano sufficienti a legittimare le captazioni a carico del citato indagato nonché di altri soggetti, via via sottoposti ad intercettazione, erano certamente idonei a legittimare la prosecuzione delle captazioni di cui ai RIT 2096/13 e 2758/13, anche in relazione alle condotte astrattamente qualificabili come corruzione, in quanto individuate e descritte nelle richieste per la prosecuzione delle intercettazioni avanzate dal P.M. e poste a base della proroghe concesse dal GIP.

Quanto, invece, alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate ed oggetto di decreti autorizzativi concessi sul presupposto della sussistenza di sufficienti indizi di reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed in carenza di elementi evidenziati nei relativi provvedimenti di autorizzazione e/o proroga suscettibili di integrare le ipotesi di corruzione (trattasi dei decreti di proroga antecedenti al 16.9.2013 data di emissione del decreto autorizzativo delle intercettazioni sull'utenza

RIT 4233/13) i relativi risultati non possono essere utilizzati proprio in applicazione del principio di diritto sancito dalla sentenza Cass Sez. Un. n. 51/2019, Cavallo.

Ed invero i risultati delle captazioni conseguiti sulla base di un'autorizzazione del GIP concessa per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed in assenza di elementi costituenti indizi dei delitti di corruzione (per cui si procede), esaminati e vagliati in sede di provvedimento autorizzativo (decreto di urgenza del P.M. o autorizzazione del GIP), sarebbero utilizzabili per il diverso reato (corruzione) solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 270 c.p.p., secondo l'interpretazione offertane dalla Suprema Corte.

Ed allora, considerato che per il delitto di corruzione non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, occorre verificare la sussistenza di una ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p. tra il reato per cui occorre utilizzare i risultati delle captazione e quello per cui le stesse sono state autorizzate.

Orbene, pur essendo il delitto per cui si procede tra quelli che legittimano il ricorso al mezzo di ricerca della prova di cui all'art. 266 c.p.p., deve osservarsi che dall'esame dell'intero compendio investigativo composto dagli atti facenti parte del presente procedimento e trasmessi dal P.M. DDA Napoli al P.M. presso la Procura di Torre Annunziata nonché dagli atti di indagine eseguiti dalla Procura di Torre Annunziata non emergono elementi che giustificano la configurabilità di una delle ipotesi di connessione prevista dall'art. 12 c.p.p. che avrebbe legittimato l'utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per il diverso reato, quello di cui all'art. 416 bis c.p., appunto.

Tra i fatti di corruzione contestati nel presente procedimento ed il delitto di partecipazione ad associazione camorristica ipotizzato a carico di Greco nell'originario procedimento n. 18191/13 R.G.N.R. DDA Napoli non sussistono elementi tali da evidenziare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (art. 12 lett. b) né di una connessione finalistica (art. 12 lett. c) c.p.p.).

Da tutto quanto esposto discende che nel presente procedimento potranno essere utilizzati solo gli esiti delle captazioni autorizzate a partire da 16.9.2013 sia con decreti di autorizzazione (di urgenza emessi dal P.M. e poi convalidati dal GIP ovvero decreti autorizzativi del GIP) sia con decreti di proroga emessi a partire dalla data indicata in ragione della sussistenza di elementi richiamati nei provvedimenti autorizzativi integranti indizi dei delitti per cui si procede.



Valga da ultimo osservare che nessuna rilevanza in merito alla legittimità della attività di captazione può assumere la circostanza che l'iscrizione delle notizie dei reati di corruzione sia stata eseguita dal P.M. in data 16.3.2015 a carico di Biondi Maurizio, Greco Adolfo ed Elefante Antonio ed in data 12.4.2018 a carico di Pentangelo Antonio, Greco Adolfo, Cesaro Luigi (oltre che di altri soggetti), posto che come chiarito dalla Suprema Corte risulta irrilevante che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato della fattispecie di reato sia avvenuta dopo l'autorizzazione dello strumento di indagine di cui all'art. 266: ciò che conta è che i fatti indicati nella richiesta del Pubblico Ministero e ritenuti sussistenti nell'autorizzazione del GIP fossero correttamente sussumibili nella fattispecie di reato per la quale è stata concessa l'autorizzazione (principio affermato in relazione all'utilizzo del captatore informatico in relazione all'ipotesi di reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., anche se in quel momento sussunti sotto altre figure di reato in Cass. Cass. Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269950 - 01, così massimata: *Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un "captatore informatico", consentite nei soli procedimenti di criminalità organizzata, è ammissibile, da parte del tribunale del riesame, la riqualificazione come reato appartenente a tale categoria del fatto esposto nella richiesta di autorizzazione del pubblico ministero e nel provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto ciò che conta è che il fatto, sebbene sussunto sotto altre figure di reato, sia qualificabile come delitto di criminalità organizzata".*)

3. L'UTILIZZABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI RELATIVE A SOGGETTI MEMBRI DEL PARLAMENTO ITALIANO.

Nel presente procedimento risulta indagato tra gli altri Cesaro Luigi, persona che all'epoca dei fatti rivestiva (e tuttora riveste) la qualità di membro del Parlamento Italiano.

Come è noto la materia delle prerogative dei membri del Parlamento rispetto agli atti di indagine, alle misure limitative della libertà personale è regolata innanzitutto dall'art. 68 Cost. il quale statuisce che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.



Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Con specifico riferimento alle intercettazioni, il dettato costituzionale ha ricevuto attuazione con la Legge 20 giugno 2003, n. 140, alla luce della quale è possibile distinguere tra intercettazioni "dirette", "indirette", "casuali o fortuite" del Parlamentare.

Rientrano nella garanzia costituzionale dell'autorizzazione preventiva sia le intercettazioni c.d. dirette - cui il parlamentare è sottoposto, non solo quale indagato ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi a lui appartenenti o nella sua disponibilità - sia quelle c.d. indirette, intese come captazioni effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali, in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano - per quanto indirettamente - finalizzate a captare proprio ed anche le conversazioni del parlamentare.

Al contrario, ai sensi dell'art. 6 legge citata è necessaria l'autorizzazione c.d. successiva per l'eventuale utilizzazione di intercettazioni c.d. casuali o fortuite.

Diverso, però, risulta il regime di utilizzabilità degli esiti delle captazioni nei confronti dell'interlocutore c.d. terzo.

Infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 6, commi 2°, 5° e 6° della legge n. 140/2003, nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dai componenti del Parlamento le cui conversazioni o comunicazioni fossero state intercettate (Corte Cost. sent. n. 390 del 2007).

Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. n. 113 del 2010; Corte Cass. Sez. II, ud. 16.11.2012 n. 8739) in materia di intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di parlamentari nell'ambito di operazioni che abbiano come destinatarie persone terze, la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare deve necessariamente essere particolarmente stringente, nel caso in cui emergano dall'attività di intercettazione non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, sicchè non possa escludersi che le ulteriori intercettazioni possano risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle

me

del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali, con la conseguenza che le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento diventerebbero mirate, quindi "indirette", esigendo l'autorizzazione preventiva della Camera ai sensi dell'art. 4 della legge n.140 del 2003.

Nella sentenza n. 114 del 2010 la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che, al fine di affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione coinvolgente il parlamentare, occorre aver riguardo a molteplici parametri significativi quali la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

Orbene, come chiarito dal P.M. nella richiesta di misura cautelare in esame, nel corso dell'attività tecnica sono state occasionalmente captate alcune conversazioni tra Greco Adolfo ed alcuni parlamentari della Repubblica, tra cui il senatore Milo Antonio, il senatore Sarro Carlo ed il senatore Cesaro Luigi.

Con riguardo alle comunicazioni intercorse tra Greco ed i primi due, si tratta di contatti casuali ed imprevedibili, come peraltro testimonia il numero irrisorio delle conversazioni registrate nell'arco temporale di circa due anni di indagini (nota del 14.10.2019 del Commissariato PS di Castellammare di Stabia). Quanto ai contatti registrati tra Pentangelo e Cesaro, invece, deve evidenziarsi che la mole costante di telefonate in quanto indicativa di una consuetudine di rapporti tra i due indagati, ha indotto il Pubblico Ministero richiedente a non utilizzare ai fini della richiesta di applicazione della misura cautelare le relative conversazioni.

4. I REATI DESCRITTI AI CAPI A), B) E C).

I reati descritti ai capi a) b) e c) attengono alla medesima vicenda relativa al rilascio del permesso a costruire il complesso residenziale presso l'area originariamente adibita al stabilimento industriale Cirio sita in Castellammare di Stabia alla via Napoli- trav. Mele.

4.1 Il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia, ai sensi dell'art. 7 co. 5 e art. 7 bis L. R. n. 19/2009", alla s.r.l. POLGRE Europa 2000 nell'ambito della "pratica edilizia prot. 167 del

3.1.2013 per la realizzazione del progetto di riconversione del complesso produttivo dismesso ex Cirio

Come emerge dalla documentazione acquisita dal P.M. ed allegata nei faldoni n. 5 e 6, in data 13.4.2016 il Comune di Castellammare di Stabia emetteva determina conclusiva del procedimento avviato in data 3.1.2013 con domanda presentata dalla s.r.l. Polgre Europa 2000 ed acquista al protocollo al n. 167, poi integrata in data 28.1.2013.

La domanda aveva ad oggetto il rilascio del permesso a costruire un complesso residenziale ai sensi della L. 19/2009 nell'area sede dello stabilimento industriale dismesso facente capo alla Cirio.

La citata determina era assunta dall'arch. Maurizio Biondi, nominato commissario ad acta per la valutazione dell'istanza presentata dalla Polgre Europa 2000 con decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 166 del 7.08.2014, stante l'inerzia del Comune di Castellammare di Stabia.

Infatti, in considerazione del *silenzio* dall'ente locale sulla domanda di permesso a costruire, la società proprietaria dell'area in data 27.3.2014 a mezzo pec aveva diffidato l'Ente ad adempiere, diffida che tuttavia era rimasta anch'essa senza esito (cfr. documentazione in faldone 5).

La POLGRE aveva, allora, avanzato istanza al Presidente della Provincia di Napoli per la nomina, ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2001¹, di un commissario ad acta che era stato nominato dal Presidente f.f., Antonio Pentangelo, nella persona dell'arch. Maurizio Biondi.

Biondi, una volta insediatosi, aveva richiesto all'Ufficio Tecnico Comunale la relazione prevista dall'art. 4 quarto comma L. 19/01 ed il parere della Commissione locale per il paesaggio.

In data 2.12.2014 l'arch. Quintavalle dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castellammare di Stabia, in qualità di responsabile del procedimento, aveva

¹ L'art. 4 L.R. 19/2001 prevede che, decorso inutilmente il termine per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al competente organo comunale di adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente dell'Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana per i Comuni il cui territorio è interamente montano, il quale, sostituendosi all'Amministrazione inadempiente, nomina, con proprio decreto, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta.

Il Commissario ad acta, nel termine di trenta giorni dalla nomina, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta di permesso di costruire.

we

trasMESSO al Commissario ad acta la relazione (cfr. documento in atti) nella quale esponeva che il progetto sarebbe stato ammissibile solo in seguito a redazione di un PUA (piano urbanistico attuativo), con approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio Comunale.

Sulla base della citata relazione, il Commissario ad acta aveva convocato presso il Comune di Castellammare di Stabia un tavolo tecnico, con la partecipazione, oltre che del responsabile del procedimento per l'Ente, anche del tecnico progettista incaricato dalla POLGRE, ing. Antonio Elefante.

All'esito del tavolo tecnico era stata, però, intrapresa una procedura diversa da quella indicata nella relazione dell'arch. Quintavalle: era stata, infatti, abbandonata la strada che prevedeva la redazione del PUA e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed era stata convocata da parte del Commissario una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 L. 241/90, con la partecipazione delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel rilascio del permesso a costruire, tra cui i Vigili del Fuoco, l'ASL e la Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

Nel corso della procedura la Sovrintendenza per il BB.AA. di Napoli aveva espresso un primo parere sfavorevole al progetto, sicchè in data 16.9.2015 era stato ripresentato dalla POLGRE un nuovo progetto su cui la Sovrintendenza aveva espresso, infine, parere favorevole.

A seguito di ulteriori passaggi procedurali gestiti attraverso la conferenza di servizi, in data 27.1.2016 veniva sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Commissario ad acta, quale rappresentante del Comune, e Limone Pierpaolo, amministratore della s.r.l. POLGRE Europa 2000.

Attraverso la convenzione la s.r.l. Polgre assumeva l'obbligo di realizzare, gestire e assegnare una percentuale, pari al 30%, degli alloggi realizzati secondo il sistema di housing sociale e di cedere all'ente locale 4600 mq. di superficie attrezzata a verde; il restante numero di alloggi sarebbe stato gestito in regime di libero mercato dalla società costruttrice.

Con determina del 13.4.2016 il Commissario ad acta Biondi approvava "la richiesta di permesso a costruire pratica edilizia prot. 167 del 3.1.2013 integrata in data 28.1.2013" per la realizzazione del progetto di riconversione del complesso produttivo dimesso ex Cirio ai sensi dell'art. 7 co. 5 e art. 7 bis della L.R. 19/2009.



Nella determina il Funzionario dava espressamente atto che l'intervento edilizio non soggiaceva alle limitazioni imposte dagli artt. 9, 10 e 12 della L.R. 35/87 (PUT) relativamente al proporzionamento dei nuovi vani residenziali e delle nuove superfici terziarie in ragione della disapplicazione della normativa paesaggistica del PUT disposta con la L.R. 16/2014.

L'arch. Biondi prevedeva, inoltre, il costo degli oneri concessori (di importo complessivo di euro 1.943.005,90) stabilendo che il concreto rilascio del permesso a costruire sarebbe avvenuto all'esito del pagamento degli oneri e del deposito di polizza fideiussoria (cfr. determina di approvazione del permesso a costruire).

4.2. La condotta descritta al capo a): gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali; i servizi di appostamento e osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria

Come è emerso dall'esame della documentazione amministrativa innanzi illustrata, in data 3.1.2013 Limone Pierpaolo in qualità di amministratore della s.r.l. POLGRE Europa 2000 presentava istanza per il rilascio del permesso a costruire per la realizzazione di un complesso residenziale nell'area dello stabilimento industriale dismesso ex CIRIO

Il permesso a costruire veniva rilasciato oltre tre anni dopo e da un commissario ad acta, cioè da una soggetto estraneo all'organico comunale, nominato ad hoc sulla base della L.R. 4/2001 al fine di superare l'inerzia del Comune di Castellammare di Stabia.

Le captazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali che proprio tra il 2013 ed il 2016 venivano eseguite nell'ambito dell'originario procedimento n. 18191/13 DDA Napoli disvelavano i rapporti, le iniziative, gli accordi assunti dagli odierni indagati per raggiungere il risultato perseguito, ovvero l'acquisizione dei titoli abilitativi per trasformare l'area sede del complesso industriale dismesso in un complesso residenziale fatto di appartamenti (il 30% dei quali da immettere nel mercato con prezzi stabiliti secondo i criteri di housing sociale), spazi per esercizi commerciali etc.

Come già argomentato, ritiene il Giudice che gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali siano utilizzabili in quanto disposte anche con riferimento ai reati di corruzione, oggetto della provvisoria contestazione, a partire dal settembre 2013

ue

(RIT 4233/13 e 4253/13 nonché decreti di proroga dei RIT 2096/13 2264/13 e 2758/13)

Ebbene proprio nell'ambito delle intercettazioni RIT 4253/13 nel pomeriggio del 24 ottobre 2013 veniva captata una conversazione tra Greco Adolfo ed il suo socio Polese Tobia (detto Antonio) da cui emergeva che Greco aveva, proprio in quei giorni, organizzato un incontro con un politico, chiamato genericamente "onorevole" a cui chiedere aiuto.

Le ulteriori captazioni avrebbero consentito di accertare che si trattava del deputato regionale Casillo Mario

Polese proponeva a Greco di far partecipare al possibile incontro anche l'ingegnere Elefante, tecnico della Polgre e progettista dell'intervento di riqualificazione dell'area industriale ex Cirio.

Greco, però, mostrando di non voler affrontare la questione, durante quella conversazione telefonica, rispondeva al Polese di non aver intenzione di far partecipare anche il tecnico all'incontro in quanto la questione da trattare sarebbe stata un "fatto politico" e non tecnico.

Il fatto politico, riferito da Greco con un linguaggio criptico, riguardava *"dei così che la politica doveva togliere"* (Adolfo: ...no no, tanto, ...Antonio, ...Antonio quello non è un fatto tecnico, quello è un fatto che devono risolvere loro, **devono levare quei così da mezzo, hai capito?**).

Decreto d'intercettazione 4253/2013 R. R Conversazione telefonata intercettata sull'utenza monitorata contraddistinta dal progressivo 893 del 24.10.2013 ore 18:52:23 durata 02:43.050, in entrata dall'utenza in uso a Polese Tobia nato a Sant'Antonio Abate il 27.05.1936, utenza telefonica intestata a La Sonrisa S.p.A.con sede in Sant'Antonio Abate alla via Stabia nr. 310.-----

LEGENDA:

Adolfo: Greco Adolfo

Antonio: Polese Tobia, (chiamato Antonio)

Adolfo: *Pronto?*

Antonio: *Buonasera*

Adolfo: *...buonasera*

Antonio: *...come andiamo?*

Adolfo: *...tutto bene, ...che c'è?*

Antonio: *...tutto bene?*

Adolfo: *...che mi dici?*

Antonio: *...ti ho chiamato perché ti volevo chiedere se era possibile, ma non lo so...*

Adolfo: *...si dimmi*

me

Antonio: *...di fare intervenire a questa riunione l'ingegnere Elefante*
Adolfo: *...io credo di no!*
Antonio: *...ah?*
Adolfo: *...poi ti spiego*
Antonio: *...si*
Adolfo: *...io lo avevo pensato anche io...*
Antonio: *...si*
Adolfo: *...però loro, ...poi hanno chiesto alcune cose, hai capito? E allora...*
Antonio: *...si*
Adolfo: *...è meglio...*
Antonio: *...è meglio che...*
Adolfo: *...è meglio che facciamo un fatto politico, diciamo noi...*
Antonio: *...si*
Adolfo: *...hai capito?*
Antonio: *...si*
Adolfo: *...non tecnico. (Adolfo si rivolge a sua moglie e dice: "Angela vedi un momento chi è?")*
Antonio: *...se no quello poi va nel fatto tecnico... (si sovrappongono le voci)*
Adolfo: *...no no, tanto, ...Antonio, ...Antonio quello non è un fatto tecnico, quello è un fatto che devono risolvere loro, devono levare quei così da mezzo, hai capito?*
Antonio: *...si*
Adolfo: *...eh, ...bravo. Perciò non, ...poi noi lo ragguagliamo, però secondo me non è il caso, hai capito?*
Antonio: *...sì, io perciò, ...l'ho pensato e poi ho detto io devo chiedere ad Adolfo per vedere se...*
Adolfo: *...perché, ...perché ripeto, lui, ...poi ti spiego hai capito? Poi, ...perciò, ...evitiamo*
Antonio: *...va bene non ti preoccupare proprio*
Adolfo: *...mo non ci sta bisogno, hai capito?*
Antonio: *...eh. Quello poi ci stà quell'altra riunione che là c'è bisogno...*
Adolfo: *...quella lì sì, ...però quello se questo si prende tempo, è a breve...*
Antonio: *...sì*
Adolfo: *...quell'altro non ne abbiamo neanche bisogno, hai capito?*
Antonio: *...a sì? ...Sì, sì*
Adolfo: *...comunque...*
Antonio: *...quella non c'è, ...ma pure che dovessimo aspettare un mese...*
Adolfo: *...bravo bravo, hai capito?*
Antonio: *...due mesi, tre mesi, che fa*
Adolfo: *...bravo, bravo, bravo, ...hai capito?*
Antonio: *...per fine anno per esempio*
Adolfo: *...lui ce lo dovrà dire, hai capito?*
Antonio: *...tu devi vedere come, ...in che modo glielo possiamo chiedere...*
Adolfo: *...bravo, ma lui ci deve dire che tempi teniamo, in modo tale...*
Antonio: *...eh*
Adolfo: *...hai capito?*
Antonio: *...tu poi ti devi prodigare un poco a dirglielo*
Adolfo: *...sì*
Antonio: *...e dici Onorevole voi ci dovete dare una mano perché noi ne abbiamo un poco bisogno*
Adolfo: *...sì, sì, ...ma lui ripeto, lui già l'ha mandato...*
Antonio: *...perché quelli vogliono essere "ciurnulati" hai capito?*
Omissis...